



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

Azioni per combattere il COVID-19 Italia zona protetta

Dossier aggiornato al 9.03.2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 MARZO 2020

SINTESI

Comunichiamo una sintesi delle disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020 in vigore dall'8 marzo e che oggi riguarda tutta l'Italia - Italia Zona Protetta:

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai propri comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r – riferito alla modalità di lavoro agile);
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- . sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1

lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

DIMENSIONI STRUTTURE DI VENDITA FOCUS

Il DPCM 8 marzo 2020, all'art.1 lettera r), contiene la seguente disposizione:

“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (...) La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (...)”

Al fine della corretta applicazione di questa disposizione, riportiamo di seguito la classificazione, in base alla superficie, delle strutture di vendita secondo la normativa vigente:

ESERCIZI DI VICINATO

- 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti
- 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- da 151 a 1.500 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti
- da 251 a 2.500 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

- superiore a 1.501 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti
- superiore a 2.501 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti

DIRETTIVA MINISTRO DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI NELLE AREE A CONTENIMENTO RINFORZATO 8 MARZO 2020

SINTESI

Si riassumono i contenuti principali della direttiva del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per l'attuazione dei controlli in tutta Italia. La direttiva prevede, tra le altre misure, le seguenti:

✓ Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone in entrata e in uscita e all'interno dei territori “a contenimento rafforzato”

a) Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

✗ Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e delle Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

✓ La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

✓ La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

**PER QUALSIASI RICHIESTA POTETE CONTATTARE LA SEGUENTE MAIL
coronavirusemergenza@gmail.com
RISPONDERA' UN FUNZIONARIO DI CONFCOMMERCIO SEMPRE A
DISPOSIZIONE**